



SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

REGOLAMENTO

PER LE DELEGAZIONI DEL GRAN PRIORATO

DI LOMBARDIA E VENEZIA

REGOLAMENTO
PER LE DELEGAZIONI DEL GRAN PRIORATO
DI LOMBARDIA E VENEZIA

Art. 1

Alla Delegazione di Verona appartengono tutti i membri dell'Ordine ascritti al Gran Priorato di Lombardia e Venezia, che hanno la propria residenza principale nel territorio circoscrizionale della Delegazione stessa.

Appartengono alla medesima Delegazione anche i membri dell'Ordine ascritti in "Gremio Religionis", che siano stati aggregati al Gran Priorato con decreto del Gran Maestro ed abbiano la loro residenza abituale nel territorio circoscrizionale della medesima Delegazione.

Con deliberazione del Capitolo Gran Priorale, previamente uditi, in quanto occorra, gli organismi interessati, possono essere aggregati alla Delegazione anche i membri dell'Ordine ascritti ad altro Gran Priorato, Priorato, Associazione Nazionale, od anche ad altra Delegazione dello stesso Gran Priorato per il periodo di tempo in cui i membri stessi hanno la propria residenza od esercitino la propria attività personale nel territorio circoscrizionale della Delegazione stessa.

Art. 2

I membri della Delegazione, nell'adempimento dei doveri loro incombenti a sensi dell'art. 9 della Carta Costituzionale, seguono le direttive del Gran Priore quale loro legittimo superiore.

Art. 3

Le Delegazioni hanno il compito di attuare i fini religiosi, caritativi ed assistenziali dell'Ordine, mentre quelli di carattere sanitario ed ospedaliero sono attuati dall'ACISMOM.

Art. 4

Sono Organi della Delegazione:

- il Delegato
- il Consiglio Delegatizio
- l'Assemblea
- i Revisori dei Conti

Art. 5

Dirige la Delegazione con il titolo di Delegato un Cavaliere della Circoscrizione delegatizia, possibilmente Professo o di Obbedienza.

Se tra i Professi o Cavalieri di Obbedienza venissero a mancare candidati idonei a tale carica, il Gran Priore col Capitolo può consentire che essa sia affidata ad un Cavaliere di Onore e Devozione o di Grazia e Devozione.

Il Delegato è nominato per la prima volta, per la durata di non più di sei mesi, dal Gran Priore col Capitolo, e successivamente eletto dall'Assemblea dei membri della Delegazione e confermato dal Gran Priore col Capitolo.

Il Delegato può esercitare i suoi poteri solo dopo esser stato confermato.

Art. 6

Il Delegato:

- a) rappresenta la Delegazione verso terzi;
- b) dirige la Delegazione assistito dal Consiglio Delegatizio;
- c) favorisce le vocazioni e sollecita l'entrata di elementi degni nelle tre Classi dell'Ordine;
- d) sottopone alla deliberazione o al parere dell'Assemblea Delegatizia tutte le questioni soggette a superiore approvazione a norma della Carta Costituzionale, del Codice, dello Statuto del Gran Priorato o del presente Regolamento, nonché quelle che rivestano particolare importanza;
- e) convoca, con avviso contenente l'Ordine dei giorno, la data, l'ora della riunione e con preavviso di almeno 15 giorni, il Consiglio Delegatizio e con preavviso di 30 giorni, l'Assemblea, e li presiede;
- f) sovrintende all'esazione dei canoni annui dovuti dai membri della Delegazione nella misura fissata dal Gran Priore col Capitolo, segnalando, con le opportune osservazioni, gli eventuali inadempienti;
- g) invita il Gran Priore alle Assemblee della Delegazione, comunicando, all'atto dell'invito, l'ordine del giorno;
- h) presenta al Gran Priore il bilancio preventivo entro i primi tre mesi dell'anno ed il conto consuntivo entro il primo semestre dell'anno successivo;
- i) presenta all'ultima Assemblea che si riunisce prima della chiusura dell'anno una relazione sullo stato spirituale e temporale della Delegazione;
- l) risponde al Gran Priore per le iniziative assunte dalla Delegazione nel campo religioso, caritativo ed assistenziale ai sensi del successivo art. 11 lett. e).

Art. 7

Il Consiglio Delegatizio assiste il Delegato nella Direzione della Delegazione ed è composto:

- da non più di cinque membri della Delegazione tra cui due Dame;
- dal Cappellano;

- dal Capo Raggruppamento Regionale dei CISOM, membro in soprannumero senza diritto di voto.

I primi vengono nominati assieme al Delegato, per la prima volta dal Gran Priore col Capitolo, per la durata di non più sei mesi, e successivamente sono eletti dall'Assemblea della Delegazione.

Il Cappellano, scelto possibilmente fra i Cappellani dell'Ordine, viene designato dal Delegato col Consiglio al Gran Priore, il quale procede alla nomina dopo aver avuto, tramite il Gran Magistero, il benestare del Prelato dell'Ordine.

Nella sua prima riunione plenaria il Consiglio Delegatizio, presieduto dal Delegato nomina dal proprio seno il Vice-Delegato e il Tesoriere, e sceglie il Cappellano da designare al Gran Priore.

Art. 8

Per ciò che riguarda le specifiche incombenze individuali spetta:

- al Vice-Delegato di sostituire il Delegato in caso di impedimento;
- al Tesoriere di provvedere, secondo le direttive del Delegato, all'amministrazione finanziaria e contabile della Delegazione e. in particolar modo, alla esazione dei canoni annui Egli dispone i bilanci; chiede per ogni spesa non prevista in bilancio l'autorizzazione del Delegato Eguale autorizzazione è richiesta per la riduzione o esenzione del canone annuo in casi degni di particolare considerazione;
- al Cappellano di aver cura della vita spirituale collettiva dei membri della Delegazione. Egli può, in Delegazioni molto numerose e che alimentino diverse opere di formazione e assistenza richiedere d'accordo col Delegato, in via gerarchica, la cooperazione di altri cappellani dell'Ordine, appartenenti alla Delegazione per poter svolgere una più larga assistenza spirituale ai membri ed alle opere della Delegazione stessa.

Art. 9

Il Consiglio Delegatizio viene convocato almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta il Delegato lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre dei suoi componenti.

Di ogni riunione è redatto da un Consigliere, a ciò designato di volta in volta dal Consiglio, un verbale che è firmato dal Delegato e dai membri presenti, e conservato nell'Archivio della Delegazione. Copia è rimessa al Gran Priore.

Art. 10

L'Assemblea è composta di tutti i membri della Delegazione. Ciascuno dei presenti può rappresentare con delega scritta non più di due membri. (*)

L'assemblea si considera validamente costituita se è presente almeno la metà dei Membri iscritti alla Delegazione in proprio o per delega comunque, trascorsa un'ora da quella indicata dall'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In apertura di ogni Assemblea viene eletto dai partecipanti il Segretario dell'Assemblea stessa

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti dirime il voto del Delegato.

Per deliberazioni che si riferiscano a proposte di modifiche del presente Regolamento, è prescritto che siano prese con la maggioranza di tre quarti dei voti, e che il Gran Priore abbia previamente consentito che le modifiche siano iscritte nell'ordine del giorno.

Ciascun membro della Delegazione ha facoltà di presentare proposte; perchè possano venir iscritte nell'ordine del giorno, esse devono pervenire per iscritto al Delegato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, eccezionalmente potranno essere ammesse alla deliberazione senza il suddetto preavviso, qualora la maggioranza assoluta dei votanti vi acconsenta.

Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che, firmato dal Delegato e dal Segretario medesimo, è conservato nell'Archivio della Delegazione. Copia del verbale è rimessa al Gran Priore.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Delegato lo ritenga opportuno, o lo richieda il Gran Priore.

Art. 11

L'Assemblea:

- a) elegge il Delegato e il Consiglio Delegatizio nonchè i Revisori dei conti. La votazione è fatta a scrutinio segreto.

Il Delegato e il Consiglio Delegatizio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Delegato e i Membri del Consiglio Delegatizio possono rinunciare alla carica nelle mani del Gran Priore.

- b) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.
- c) delibera su eventuali proposte di modifiche, al presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, quarto capoverso;

(*) Per le Delegazioni del Gran Priorato di Lombardia e Venezia, riduzione del numero delle deleghe da cinque a due, approvata dal Capitolo il 5 giugno 1987 e sancita dal Sovrano Consiglio il 9 ottobre 1987.

- d) delibera sulla relazione annuale del Delegato di cui all'art. 6;

- e) delibera su eventuali iniziative di carattere religioso, caritativo e assistenziale - con esclusione delle attività di competenza del CISOM - nella circoscrizione della Delegazione, salva l'autorizzazione del Gran Priore.

Può chiedere la collaborazione del CISOM e dell'ACISMOM per le iniziative assistenziali di cui al precedente comma;
- f) formula proposte all'ACISMOM per l'istituzione di opere ospedaliere e sanitarie;
- g) elegge i rappresentanti della Delegazione quali membri dell'Assemblea dell'ACISMOM nel numero fissato dal Gran Priore con il Capitolo Gran Priorale (art. 6 paragr. 1 lett. D dello Statuto dell'ACISMOM).

Art. 12

! Revisori dei Conti:

- a) esercitano il controllo della contabilità della Delegazione;
- b) vigilano sulle entrate e sulle spese;
- c) provvedono all'esame dei bilanci e li corredano di una relazione;
- d) effettuano ispezioni amministrative e verifiche periodiche della Cassa;
- e) esprimono pareri di natura tecnica a richiesta dei Superiori Organi della Delegazione.

Art. 13

Tutte le cariche della Delegazione che siano ricoperte da membri della stessa sono da considerarsi incarichi onorifici, per i quali, è previsto il solo rimborso delle spese vive. Per una eventuale retribuzione in casi eccezionali è necessaria la preventiva autorizzazione del Gran Priore.

NORME TRANSITORIE

a) Entro tre mesi dalla data del presente Decreto Consigliare con cui si modifica il Regolamento per le Delegazioni Gran Priorali, il Delegato Gran Priorale dovrà procedere ad un analitico censimento delle attività Gran Priorali in atto nel campo ospedaliero e sanitario dandone immediata comunicazione all' Ospedaliere dell'ACISMOM con il quale stabilirà, d'intesa, le modalità per l'inquadramento delle attività stesse all'interno dell'ACISMOM, nonché la successione dell'ACISMOM nei confronti dello Stato Italiano o suoi Enti pubblici per le iniziative convenzionate, fermo restando l'obbligo per il futuro di non intraprendere iniziative nei settori ospedalieri e sanitari al di fuori delle strutture organizzative dell'ACISMOM.

b) Entro il predetto termine di tre mesi il Delegato Gran Priorale e il Direttore di zona del CISOM, territorialmente competente, procederanno d'intesa a stabilire i modi con i quali inquadrare, all'interno del CISOM, le iniziative gran priorali in atto nei settori di competenza del CISOM, fermo restando per il futuro l'obbligo di non intraprenderne di nuove.

Venezia - febbraio 1998